

(N. 1621-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SIBILLE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1957

Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Angelini, sollecito delle giuste ed eque esigenze del mondo del lavoro di fronte alle palesi difficoltà di varo di una legislazione unitaria, atta a soddisfare le esigenze della vita attuale al raggiungimento di una pensione adeguata, ha affrontato il problema.

Individuati gli ostacoli al raggiungimento di queste giuste aspirazioni nella:

a) pluralità degli ordinamenti previdenziali italiani che devono provvedere alla erogazione di un trattamento di previdenza o di quiescenza;

b) mancanza di un loro coordinamento che permetta la ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquisite successivamente o alternativamente da ogni singolo lavoratore per le prestazioni d'opera svolte sia alle dipendenze di pubblici che di privati datori di lavoro;

ha delineato un esempio limite di un lavoratore che abbia pagate contribuzioni:

per 4 anni all'I.N.P.S.;

e per 14 anni alla Cassa Enti Locali;

il quale è privo di ogni diritto pur avendo corrisposto i contributi obbligatori per 18 anni.

Ha quindi giustamente concluso sulla necessità di provvedere ad annullare una così patente ingiustizia senza attendere una legge fondamentale pur sentita e delineata in una complessa proposta di legge del collega senatore Carmagnola.

Giustamente sottolinea il proponente come la situazione di fatto sia in netto contrasto con « l'orientamento generale italiano ed estero in materia di previdenza sociale che è quello di favorire l'acquisto del diritto a pensione e di migliorare la misura della medesima ». E maggior contrasto si ha ancora nella positiva realtà se si tiene conto della realizzazione in campo internazionale di numerose convenzioni stipulate cogli Stati ove maggiori scambi di mano d'opera si operano mentre in campo nazionale si può dire che si è realizzato solamente là dove sono confluite le volontà dei funzionari dello Stato con quelle degli Enti locali.

Si deve ad ogni modo, col proponente, riconoscere che molteplici e complesse sono le difficoltà di carattere tecnico che ostacolano l'attuazione di un coordinamento generale, ma non insuperabili.

Ed il problema è stato, come ho detto, affrontato proponendo una disposizione legislativa che renda obbligatorio il ricongiungimento, il che forma l'oggetto dell'articolo 1, mentre nel secondo ed ultimo si delega il Governo, sentite le categorie sindacali, ad emanare le norme per l'attuazione del principio.

Il Governo dovrà provvedere entro un anno; e per questo termine la Commissione fa voti non si arrivi troppo vicino alla scadenza per provvedere.

Ma a questo punto si presenta l'ostacolo più difficile da superare e che certamente ha messo in apprensione il grande cuore sindacale del proponente, il quale ha tentato di superarlo considerando che, nella applicazione pratica, l'onere non poteva essere di ostacolo perchè si sarebbe presentato diviso in diverse gestioni.

Non di eguale avviso è la 5^a Commissione Finanze e Tesoro che nel suo parere « pur riconoscendo che il disegno di legge risponde ad un criterio di equità » si dichiara contraria al disegno di legge stesso.

Essa ritiene, pur non sapendo determinarlo, che esso rappresenti « un onere notevole per il bilancio dello Stato » e fa rilevare come il disegno di legge non contenga alcuna « norma che ottemperi al disposto costituzionale sulla copertura finanziaria ».

Questi possono essere i rilievi che il Senato deve esaminare con particolare attenzione per provvedere, con piena convinzione, ad affidare all'esecutivo il compito, nell'anno di delega, di provvedere a disciplinare in concreto quanto delegato e realizzare la soluzione dei complessi rapporti finanziari.

Va da sè che sono accettabili i criteri proposti dalla 5^a Commissione Finanze e Tesoro di seguire i concetti che hanno presieduto alla legge 22 giugno 1954, n. 523, per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali.

Questi uomini hanno contribuito obbedendo alla legge, pur nella coscienza del loro difficile *iter* lavorativo, per quella solidarietà, vera espressione unitaria del mondo del lavoro, che ci lega tutti; e la società non può esimersi dal pagare quanto da essa dovuto, se non per disposto legislativo, per quella stessa legge della solidarietà sociale. Diversamente ci si troverebbe di fronte ad un vero e proprio indebito arricchimento della società alle spalle dei più sprovveduti fra i suoi componenti.

Quindi non solo d'equità, come dice la 5^a Commissione Finanze e Tesoro, si deve parlare, ma di impellente necessità di rendere giustizia, che deve consigliarci di afferrare questa bandiera di vera giustizia sociale che ha levato il senatore Angelini e con lui procedere per realizzare il progetto di legge, sul quale la 10^a Commissione Lavoro all'unanimità esprime parere favorevole.

SIBILLE, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a favore dei lavoratori — o dei superstiti — in caso di invalidità, vecchiaia o morte, debbono essere ricongiunti i contributi con i servizi accreditati o accreditabili in base alle norme di qualsiasi ordinamento che preveda la erogazione di un trattamento di previdenza o di quiescenza ed al quale, per obbligo di legge, i lavoratori siano stati iscritti alternativamente o successivamente.

La norma di cui al comma precedente deve essere applicata a richiesta dei lavoratori o dei superstiti che maturano il diritto alle prestazioni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del competente Ministero di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere delle Associazioni di categoria, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, dovranno essere emanate norme per la applicazione di quanto previsto all'articolo 1 anche da parte di quegli ordinamenti per i quali non sono previste norme per la ricongiunzione dei contributi e dei servizi.